



**Nuovi lavori, nuovi rischi**  
I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, gli occasionali, gli associati in partecipazione


**Alessandro Corvino**

Avvocato

Collaboratore Adapt – Centro Studi Marco Biagi

[alessandro.corvino@adapt.it](mailto:alessandro.corvino@adapt.it)

# Argomenti

- 1) I lavoratori atipici ed i rischi alla salute e sicurezza
  - 2) L'ambito di applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e del d.lgs. 626/94
  - 3) L'estensione "formale" delle tutele: il T.U. della salute e sicurezza sul lavoro:
    - a) la definizione di "lavoratore"
    - b) l'ambito di applicazione
    - c) le collaborazioni coordinate e continuative
  - 4) Verso un sistema di selezione degli operatori e di garanzia effettiva dei lavoratori atipici: la valutazione dei rischi, la certificazione dei contratti (ed il sistema di qualificazione delle imprese).
- 

# I lavoratori atipici rischiano di più

Il campo dei nuovi rischi è occupato, in buona parte dalla più recente tendenza alla diffusione di lavori frammentati (INAIL, *Rapporto Annuale, Analisi dell'andamento infortunistico 2008*, 24 giugno 2009 - EURISPES, *Incidenti sul lavoro e lavoro atipico*, Roma, febbraio 2003).


Fattori di rischio:

- formazione non adeguata per la propria professionalità
- scarsa autonomia decisionale
- assunzione di ruoli marginali
- caratteristiche del lavoro (pericolosità, scomodità degli orari, carico fisico o mentale e carattere routinario dell'attività)
- debole supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo indeterminato (minor percezione gruppale del rischio)
- carenza di tutela sindacale
- precarietà della prestazione - breve durata del rapporto di lavoro
- difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale
- prevalente occupazione in settori a maggior rischio
- rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e integrazione
- ridotte esperienze lavorative.

# La disciplina delle collaborazioni prima del T.U. Il codice civile

## **Art. 2087 c.c.: Tutela delle condizioni di lavoro**

*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*



# La disciplina delle collaborazioni prima del T.U.

## La giurisprudenza

➤ **Cass. 16 luglio 2001, n. 9614:**

Ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., non è applicabile **l'art. 2087 c.c.** che **riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.**

➤ **Cass. 22 marzo 2002, n. 4129:**

**L'art. 2087 c.c. [...] è applicabile anche nei confronti del committente,** tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori **anche se non dipendenti da lui,** ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.

La tutela di cui all'art. 2087 c.c. si estende non solo ai "tradizionali" lavoratori subordinati, ma **anche a tutti i soggetti terzi** che, non abusivamente, vengono a trovarsi con la situazione di pericolo creata dall'attività esercitata che necessita di prevenzione.

# La disciplina delle collaborazioni prima del T.U. La 626

## Art. 7 dlgs 626/1994: (Contratto di appalto) o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, [...] a lavoratori autonomi:
- a) *Verifica [...] l'idoneità tecnico-professionale [...] dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in [...] contratto d'opera;*
  - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

*I datori di lavoro:*

- a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

# La disciplina delle collaborazioni prima del T.U.

## La legge Biagi

### **Art. 66 d.lgs. 276/2003: Altri diritti del collaboratore a progetto**

*[...] ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*

### **Circolare Min. Lav. 8 gennaio 2004 n. 1**

*[...] non poche prescrizioni di tale provvedimento [d.lgs. 626/94] (per lo più sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorchè nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente).*

*In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.*

# L'ambito di applicazione del T.U.

## Definizioni

"lavoratore": *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.*

Al lavoratore così definito e' equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto;
- **l'associato in partecipazione;**
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale)...

# La disciplina delle collaborazioni nel T.U.

## Ambito di applicazione

### articolo 3, comma 7

*Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.*

La disciplina del T.U. si applica, quindi:

- a) a **tutte le collaborazioni coordinate e continuative** (non solo a progetto);
- b) ma solo ove la prestazione lavorativa si svolga nei **luoghi di lavoro** del committente.

# La disciplina delle collaborazioni nel T.U.



## Alcune domande

La disciplina del TU:

- si applica anche alle "mini co.co.co.?" e alle "collaborazioni sportive?" e agli agenti?
- si applica anche a collaboratori che utilizzano strumenti di parte committente, ma che non svolgono l'attività in luoghi di pertinenza della committente?

## La disciplina delle collaborazioni nel T.U.

*Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 estende gli obblighi di prevenzione dell'imprenditore ai rischi connessi ai lavori affidati ad imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori autonomi, "all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima".*

*L'espressione, con la non casuale disomogeneità dei termini utilizzati, si presta a ricomprendere nella sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura "fisica" in cui si svolge l'attività imprenditoriale, il che sarebbe addirittura ovvio, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi (Cass. pen. sez. IV 5 giugno 2007 n. 37588)...*

... ma il **TU 81** fa riferimento ai "luoghi di lavoro del committente"

# La disciplina delle collaborazioni nel T.U.

## Computo dei lavoratori

*Ai fini della determinazione del numero di lavoratori [...] non sono computati:*

*[...]*

*i collaboratori coordinati e continuativi [...] nonché i lavoratori a progetto [...] ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.*



Alcune domande:

- Sono computati i collaboratori monocommittenti che non svolgono attività nei luoghi di lavoro del committente?
- Come devo valutare la monocommittenza?

# La disciplina delle collaborazioni nel T.U.

## Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Fino a 15 lavoratori: il R.L.S. è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
- Più di 15 lavoratori il R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.



Domanda:

I collaboratori partecipano all'elettorato attivo e passivo?

# La disciplina delle collaborazioni nel T.U.

## Obblighi dei lavoratori (art. 20)

I lavoratori devono in particolare:


[...]

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

# La valutazione dei rischi.

## Valutazione dei rischi (art.28)

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato [...] e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza [...] nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e **quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**



# La certificazione dei contratti di lavoro e la qualificazione delle imprese: verso una tutela effettiva degli atipici?

**Valutazione dei rischi** (che tenga conto dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro)

+

**Certificazione dei contratti di lavoro** (d.lgs. n. 276/2003)

+

**Sistema di qualificazione delle imprese** (schema di decreto CdM 27.03.2009)

---

**Selezione degli operatori economici**

**Garanzia della qualità e della sicurezza sul lavoro**